



**MINISTERO
dei TRASPORTI e della NAVIGAZIONE
Ufficio Circondariale Marittimo
Riposto
Ordinanza n° 06/2001**

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

- VISTO il verbale di sopralluogo del 04 aprile 2001 redatto da personale dipendente questo ufficio;
- RITENUTA l'urgenza di "aggiornare" la mappa delle zone pericolose segnalate ed interdette al transito ed alla balneazione con la propria precedente ordinanza;
- VISTI: gli artt. 16, 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di attuazione;
- VISTO: l'art. 164 del R.D. n.713 del 26.09.1904;
- VISTO: l'art. 38 della Legge n. 142 dell'8 giugno 1940;
- VISTA: la circolare ministeriale prot. n. 85/025916 del 05.08.1992;
- VISTA: la nota prot. n. 1329 del 31.01.1994 dell'Ufficio Legislativo del Gabinetto del Ministero della Marina Mercantile;

RENDE NOTO

Che il tratto di costa, compreso nella particella catastale n. 70 del foglio di mappa n. 12 in località Olmo del Comune di Riposto, della lunghezza di mt trenta, antistante le particelle catastali 85, 86 e 263 del f. m. 12 del Comune di Riposto, fondo Patanè Rosaria (vedi planimetria allegata), è stato individuato come punto pericoloso per la pubblica incolumità e pertanto

ORDINA

ART. 1

Con decorrenza immediata e sino a nuovo ordine, nel tratto di costa più sopra indicato, ricadente nel Comune di Riposto, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria e rilievo fotografico, che costituiscono parte integrante della presente ordinanza, è vietato il transito e la sosta di persone e/o cose, la balneazione e qualsiasi attività per una distanza di mt 10 alla sommità e di 20 mt al piede della stessa. È, altresì, vietato il transito la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione a motore

a vela o a remi nello specchio acqueo antistante il tratto di costa interessato sino ad una distanza di 30 metri dal piede del tratto di costa lambito dal mare.

ART. 2

Il Comune di Riposto provvederà ad interdire il tratto di costa interessato dal sopra descritto fenomeno d'instabilità, mediante posizionamento in sito di idonea e visibile cartellonistica monitoria riportante anche gli estremi della presente ordinanza e di transennamenti che impediscono l'accesso alle aree interdette.

ART.3

Il Genio Civile Opere Marittime di Palermo predisporrà un progetto per la sistemazione temporanea dei tratti di costa in attesa della definitiva eliminazione delle cause di rischio. Eseguirà, inoltre, periodici accertamenti allo scopo di controllare le evoluzioni geomorfologiche delle aree interessate comunicando tempestivamente a questo Ufficio Marittimo ogni eventuale anomalia riscontrata.

ART.4

I proprietari dei terreni limitrofi all'area del demanio marittimo interdetta, qualora non abbiano già attivato ogni utile provvedimento cautelativo volto a rimuovere le situazioni di rischio, dovranno provvedervi senza indugio sistemando provvisoriamente transennamenti nella proprietà privata che impediscano di accedere alla zona interdetta per una ampiezza di 10 metri.

ART.5

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione salvo che il fatto costituisca più grave o diverso reato.

ART.6

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Riposto, 10/04/2001

IL COMANDANTE
T.V.(CP) Sandro NUCCIO

A NORD FOCE TORRENTE PRICOCO - LOCALITÀ PRAIOLA



*Allegato grafico aggiunto con
Ordinanza nr.10/2016*

LOCALITÀ PRAIOLA

A NORD FOCE TORRENTE PRICOCO



**Allegato grafico aggiunto con
Ordinanza nr.10/2016**